

LINEE GUIDA DEL MOVIMENTO DEI FOCOLARI
PER LA PROMOZIONE DEL BENESSERE E LA TUTELA DEI
MINORI E DELLE PERSONE VULNERABILI¹

**Norme interne per la promozione del benessere
dell'infanzia e dell'adolescenza**

Introduzione

1 - Il Movimento dei Focolari - Opera di Maria - è un ente internazionale, associazione privata di diritto pontificio² con personalità giuridica. Si fonda su una spiritualità incentrata nel Vangelo, nell'amore cristiano come stile di vita e orienta i suoi fini alla realizzazione dell'unità e all'edificazione della fratellanza universale³.

2 - Esso è una realtà religiosa e civile di cui fanno parte persone di ogni cultura, lingua, popolo e religione, sparse nel mondo intero.

3 - Attraverso le sue sezioni giovanili (in particolare Gen 3, Gen 4, Ragazzi per l'Unità, bambini e ragazzi del Movimento Parrocchiale e del Movimento Diocesano), mediante attività varie a favore dei minori, il Movimento dei Focolari promuove la formazione integrale della persona, riconosciuta nella propria identità unica e irripetibile.

4 - Il Movimento dei Focolari guarda ogni bambino, ragazzo e adolescente nella sua dignità e secondo la visione evangelica, cercando di sviluppare le capacità umano-spirituali e promuovendo il positivo in ciascuno; nelle attività che riguardano i minori si ispira alla pedagogia di comunione che mette al centro della relazione la presenza di Gesù (cfr. Mt 18,20).

5 - Inoltre, recependo i principi proclamati dal Diritto Internazionale in materia di tutela dei minori [cfr. Artt. 3 e 19 Convenzione delle Nazioni Unite: *Diritti dell'Infanzia (Convention on the Rights of the Child)*], il Movimento dei Focolari fa proprio l'impegno di prevenire ed evitare ogni forma di violenza, abuso e maltrattamento ed atti di bullismo⁴ verso i minori, anche perpetrati da

¹ Le presenti Linee Guida rappresentano una revisione di quelle adottate dal Movimento dei Focolari nell'aprile 2014, con successive modifiche approvate il 1 giugno 2020.

² Il Movimento dei Focolari è riconosciuto civilmente in molte nazioni attraverso enti nazionali. Queste Linee Guida servono di orientamento per le comunità del Movimento presenti nei vari Paesi del mondo; i Centri nazionali avranno cura di adattare alle rispettive realtà culturali e giuridiche.

³ Cfr. art. 6 degli Statuti Generali dell'Opera di Maria.

⁴ Secondo la definizione internazionale, per bullismo si intende l'oppressione, psicologica o fisica, reiterata nel tempo, perpetuata da una persona o da un gruppo di persone "più potenti" nei confronti di un'altra persona percepita come "più debole". È importante considerare, al fine di una immediata differenziazione di questo comportamento da altri: 1. l'età - il bullismo è una forma di prevaricazione tra coetanei (bambini e adolescenti) che va differenziato da fenomeni di altro tipo che vedono, ad esempio, coinvolte tra di loro persone adulte o persone adulte con minorenni; 2. il contesto: il bullismo nasce e si sviluppa prevalentemente nel contesto scolastico o attraverso i social network; 3. altri fenomeni: ad esempio, la devianza giovanile in quanto espressione di varie tipologie di condotte che presuppongono, a differenza del bullismo, la commissione di un reato.

altri minori, nello svolgimento delle attività, adottando in primo luogo le seguenti cautele:

a) affidare i minori a persone che abbiano il senso di responsabilità delle proprie azioni e comportamenti, impegnate nella vita evangelica secondo la spiritualità di comunione del Movimento ed idonee a stare accanto a loro (secondo quanto specificato nei criteri per la promozione e la salvaguarda del benessere dei minori nella Parte Prima del Documento).

b) offrire e assicurare ai minori ambienti sicuri, in cui si svolgono attività ludiche e formative adeguate all'età senza pressioni psicologiche e dove la dignità sia rispettata e custodita e lo sviluppo sia promosso e favorito;

c) coltivare una cultura del rispetto e stima dell'altro, tutela della libertà, altruismo, eguaglianza, dignità e autonomia di tutti gli esseri umani, anche al fine di prevenire ed evitare ogni forma di prevaricazione tra coetanei;

d) rispondere efficacemente e prontamente ad ogni segnalazione di abuso nei confronti di un membro del Movimento dei Focolari, in ossequio a quanto stabilito nelle presenti Linee Guida, impegnandosi a ricostruire, per quanto possibile, la verità dei fatti oggetto di segnalazione;

e) curare la denuncia presso l'autorità giudiziaria, laddove la normativa nazionale e la conferenza episcopale del luogo preveda l'obbligatorietà della stessa;

f) garantire la propria vicinanza ed offrire ogni forma di sostegno a coloro che abbiano sofferto abusi ed ai propri familiari;

g) offrire, con la finalità di garantire una sempre maggiore tutela e protezione all'infanzia, un supporto psicologico a ogni membro del Movimento dei Focolari che abbia commesso un'offesa contro un bambino, un giovane o adulto vulnerabile.

6 - Ai fini delle presenti Linee Guida, al "minore" è equiparata la "persona vulnerabile", intendendosi per quest'ultima "ogni persona in stato di infermità, di deficienza fisica o psichica, o di privazione della libertà personale che di fatto, anche occasionalmente, ne limiti la capacità di intendere o di volere o comunque di resistere all'offesa".

7 - Onde consentire al Movimento dei Focolari ogni forma di tutela nei confronti di persone vulnerabili, i genitori o tutori delle stesse dovranno, prima di ogni attività, informare i responsabili e, possibilmente, documentare lo stato fisico o psichico in cui versa la persona.

PARTE PRIMA

Criteria per la promozione e salvaguardia del benessere del minore

8 - Premesso che l'interesse primario del Movimento dei Focolari è la promozione e la tutela del benessere globale del minore, con questo documento si intende delineare sinteticamente una prassi già in uso e che sempre più vuole animare le attività del Movimento con i minori in tutto il mondo.

9 - Infatti, il Movimento dei Focolari ha già elaborato in alcune nazioni delle Linee-guida, in adempimento a quanto previsto dalle leggi locali e/o a quanto proposto dalle rispettive Conferenze episcopali, che vincolano gli appartenenti al Movimento in quelle nazioni.

10 - Ai membri adulti del Movimento, scelti sulla base di una comprovata maturità ed equilibrio per svolgere attività con i minori, si richiede che abbiano frequentato un corso preparatorio della durata di almeno sei ore, in cui si approfondirà l'argomento della tutela dei minori dal punto di vista delle linee direttrici delle autorità ecclesiastiche e da quello giuridico, psicologico e familiare.

11 - Previa verifica delle competenze acquisite, gli adulti dovranno sottoscrivere una dichiarazione a cadenza triennale in cui affermano di conoscere e di voler applicare le relative norme di condotta nei confronti di minori. Gli stessi dovranno, inoltre, dichiarare sotto la propria responsabilità di non aver subito condanne per delitti contro la moralità pubblica ed il buon costume, la morale familiare e la libertà morale.

12 - Il corso è inserito in un quadro di formazione permanente, ove sono previsti successivi corsi di aggiornamento, possibilmente biennali, ai quali parteciperanno anche i responsabili del focolare e gli incaricati.

13 - Le persone che svolgeranno attività con i minori avranno cura di stabilire uno stretto rapporto con la famiglia del minore e di coinvolgere la stessa, per quanto è possibile. Le attività che coinvolgono i minori vanno preparate con ragionevole anticipo e vanno fatte conoscere alle comunità locali del Movimento (con le modalità e i mezzi possibili e opportuni), presentando un programma di massima e gli argomenti che verranno trattati, sui quali informare i genitori.

14 - Per la sicurezza e per la comprovata efficacia del lavoro nelle attività rivolte ai minori, sarà necessario che siano presenti almeno due adulti. Quando il gruppo supera il numero di otto minori, si aumenterà progressivamente la presenza di adulti (a seconda delle caratteristiche del gruppo e delle attività che si svolgono), nella proporzione, possibilmente, di un adulto ogni otto minori.

15 - Per quanto possibile, si chiederà ai genitori di provvedere al trasporto dei propri figli; in caso di impossibilità si chiederà loro una apposita autorizzazione, sia pure informale.

16 - I colloqui con i minori vanno svolti in luoghi aperti, accessibili e visibili agli altri.

17 - Per il riposo notturno è preferibile utilizzare ambienti grandi, distinti per le ragazze e i ragazzi; è opportuno, inoltre, che gli adulti dormano in spazi distinti, ma adiacenti a quelli dei minori, per garantire la vigilanza.

18 - I minori in grado di utilizzare da soli i bagni e le docce verranno accompagnati solo in situazioni di emergenza o di particolari necessità del minore.

19 - In caso di non autosufficienza si valuterà con la famiglia l'eventuale aiuto necessario.

20 - I genitori dovranno rilasciare annualmente una autorizzazione scritta per permettere ai figli la partecipazione alle attività a loro rivolte. Allo stesso modo dovranno rilasciare le richieste di autorizzazioni in caso di diffusione di immagini e racconti di esperienze di minori. Se lo desiderano, potranno richiedere ulteriori informazioni sui programmi ed essere presenti con la dovuta discrezione allo svolgimento di tali attività.

21 - Per quanto riguarda il comportamento da tenersi in caso di sospetto di abusi commessi da appartenenti al Movimento dei Focolari e/o nel corso di attività svolte all'interno del Movimento, si rimanda alla seconda parte del documento.

Attribuzioni del Copresidente in materia di tutela dei minori quale garante della morale

22 – Pur nel pieno rispetto dell'autorità finale che spetta alla Presidente, quest'ultima, premessa la natura morale della materia oggetto delle presenti Linee Guida, espletterà gli atti di governo di seguito descritti, sempre in accordo con il Copresidente, quale garante della morale e della disciplina secondo la dottrina della Chiesa (cfr. art. 93 Statuti Generali dell'Opera di Maria)⁵.

Commissione Centrale per la Promozione del Benessere e la Tutela dei minori (CO.BE.TU.) e Organo di Vigilanza

23 - Per il raggiungimento dell'impegno assunto, il Movimento dei Focolari ha costituito una Commissione Centrale per la promozione del benessere e la tutela dei minori (CO.BE.TU.) composta da un numero minimo, sempre dispari, di 5 (cinque) membri, nominati dalla Presidente, tutti di provata esperienza e competenza nei rispettivi ambiti⁶. Il coordinamento e la rappresentanza della Commissione sono affidati ad un membro scelto dalla Presidente⁷.

24 - La Commissione in piena cooperazione e stretta collaborazione con le agenzie educative del Movimento dei Focolari, metterà in atto le più opportune iniziative tese alla formazione dei membri dell'Opera, in particolar modo di coloro che svolgono attività con i minori.

25 - Inoltre, su specifico mandato della Presidente, la CO.BE.TU. condurrà tutte le fasi del procedimento interno previsto nei casi in cui un membro del Consiglio Generale o un focolarino o una focolarina, a vita comune o sposato/a, anche nel periodo di formazione, siano autori di presunti abusi nei confronti di minori⁸.

26 - Alle persone offese sarà offerta inoltre assistenza medica, compresa l'assistenza terapeutica e psicologica di urgenza, nonché informazioni utili di natura legale e ogni altro tipo di sostegno necessario.

27 - La CO.BE.TU. ha inoltre il compito di coadiuvare e vigilare che gli incaricati zonali o di zonetta per la tutela dei minori svolgano i compiti loro affidati, dando le opportune direttive ed orientamenti.

28 - Il Movimento dei Focolari ha, inoltre, costituito un Organo di Vigilanza formato da tre membri nominati dalla Presidente, almeno una delle quali esterna al Movimento, con il compito di vigilare sulla tutela dei minori nell'ambito dell'Associazione e di verificare le attività e l'operato della CO.BE.TU. Per questo i due organi si incontreranno almeno una volta all'anno, preferibilmente nel mese di giugno.

29 - I membri della CO.BE.TU. e dell'Organo di Vigilanza avranno un mandato triennale rinnovabile per non più di 3 volte.

Commissioni zonali o di zonetta per la tutela dei minori

30 - Per il raggiungimento delle finalità indicate nell'introduzione a questo documento, i delegati dell'Opera in zona costituiranno delle commissioni zonali secondo i criteri previsti per la costituzione della Commissione Centrale; in attesa di ciò daranno l'incarico a due persone, un uomo e una donna, da scegliersi tra i membri dell'Opera, persone idonee per competenza, nonché di

⁵ Negli Statuti generali sono disciplinati i compiti propri del Copresidente; tra essi quelli di prendersi cura e garantire che la vita interna sia conforme alla morale e alla disciplina della Chiesa.

⁶ Ambito morale, medico, psicologico, pedagogico, giuridico.

⁷ Comma aggiunto con disposizione della Presidente in data 1 giugno 2020.

⁸ Comma modificato con disposizione della Presidente in data 1 giugno 2020. Il precedente comma recitava: "Inoltre, su specificato mandato della Presidente, la CO.BE.TU. condurrà tutte le fasi della procedura interna prevista nei casi in cui un membro del Consiglio Generale o un focolarino o una focolarina, a vita comune o sposato, siano autori di presunti abusi nei confronti di minori".

provata prudenza ed esperienza, che svolgeranno il loro compito in piena libertà e autonomia ed in stretta collaborazione con i delegati medesimi e con la CO.BE.TU.

31 - Il conferimento dell'incarico, di durata triennale e rinnovabile per non più di 3 volte, dovrà avvenire con atto scritto del responsabile di zona (cfr. ALL. B – modello di conferimento dell'incarico).

32 - Le commissioni o gli incaricati zonali potranno essere coadiuvati da altre persone esperte, possibilmente dotate della competenza necessaria, anche esterne all'Opera, e avranno, inoltre, il compito - in caso di abusi sessuali, molestie, maltrattamenti e atti di bullismo a danno di minori segnalati nell'ambito territoriale della zona, eccetto i casi di competenza della CO.BE.TU. - di condurre la procedura interna, secondo quanto previsto nelle presenti Linee Guida, e di mettere in atto una efficace collaborazione con gli organi e le strutture competenti del luogo preposte all'accertamento dei fatti ed alla tutela delle vittime, fatto salvo in ogni caso il rapporto con la famiglia del minore (genitori o chi ne esercita la potestà genitoriale).

33 - Alle persone offese sarà offerta, inoltre, assistenza medica, compresa l'assistenza terapeutica e psicologica di urgenza, nonché informazioni utili di natura legale e ogni altro tipo di sostegno necessario.

34 - Le commissioni o gli incaricati invieranno alla CO.BE.TU. una relazione annuale sull'attività svolta.

35 - Laddove la zona sia suddivisa in sottozone, si applicherà alle stesse quanto sopra previsto per le zone. In tal caso ogni compito teso al raggiungimento delle finalità delle presenti Linee Guida sarà svolto dalle commissioni o dagli incaricati di sottozona.

36 - Le presenti norme si applicano anche alle Cittadelle del Movimento dei Focolari⁹.

37 - Sarà impegno dei responsabili di zona o di zonetta provvedere affinché nelle varie parti della zona o della zonetta siano pienamente attuate le finalità e svolti i compiti contenuti nelle Linee Guida. Fino a quando in una zona o in una zonetta non saranno state costituite le commissioni o non saranno stati individuati gli incaricati per la tutela dei minori, nell'ipotesi di segnalazioni, almeno due persone, un uomo e una donna che abbiano i requisiti richiesti, verranno incaricati per la verifica dei fatti e per l'adozione della procedura contenuta nelle presenti Linee Guida.

⁹ Per cittadelle si intendono “Bozzetti di città moderne dove i membri delle varie vocazioni dell'Opera abitano stabilmente” (art. 44 degli Statuti Generali). Per la peculiarità delle cittadelle rispetto alle zone si potrà procedere con un'apposita normativa che regoli le loro specifiche attività.

PARTE SECONDA

Procedura da seguire in caso di segnalazione di presunti abusi sessuali, violenze, maltrattamenti ed atti di bullismo su minori o persone vulnerabili

Notizie di condotte illecite e prassi da seguire

38 - Va sottolineato che l'Opera di Maria riconosce l'obbligo giuridico, da parte dei suoi responsabili, di prendere tutte le misure necessarie affinché al suo interno non si verifichino abusi di ogni tipo nei confronti dei minori.

39 - La stessa riconosce, altresì, il dovere morale, che riguarda tutti, di segnalare la conoscenza o il sospetto di ogni forma di presunto abuso nei confronti di minori ed ogni situazione in cui si avverta che un minore con il quale si è venuti in contatto viva una condizione di pregiudizio o di abbandono.

40 - Nell'adempimento di tale dovere, chiunque è tenuto a fornire ogni elemento utile alla ricostruzione dei fatti oggetto di segnalazione. Pertanto chi è ascoltato come persona informata sui fatti ha il dovere morale di non affermare il falso o negare il vero, ovvero di non tacere, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali è sentito¹⁰.

41 - Come prima preoccupazione va tenuto sempre presente il bene del minore. Per questo i membri del Movimento dei Focolari sono tenuti a segnalare ogni forma di presunto abuso sessuale¹¹, atti persecutori (stalking)¹², violenze, maltrattamenti e atti di bullismo nei confronti di minori ad opera di persone adulte incaricate della loro cura o di altri minori, in ogni caso membri del Movimento dei Focolari o di altri soggetti, in occasione di attività organizzate dal Movimento o comunque relazionate ad esso.

42 - Chiunque riceva la spontanea confidenza da parte di un minore che si dichiara vittima degli abusi sopra elencati, è tenuto a:

a) ascoltare attentamente il minore senza porre domande mirate, lasciando che lo stesso racconti quanto personalmente vissuto senza fargli alcuna pressione¹³;

b) essere il più possibile sereni, naturali e ricordarsi che il minore ha deciso di raccontare l'abuso ricevuto solo per la fiducia riposta nell'adulto;

c) accompagnare il minore dai genitori per informarli di ciò che ha detto esattamente, a meno che la segnalazione di abuso da parte del minore non sia contro un genitore o tutore e a meno che ciò non comporti un nuovo rischio per il minore;

d) assicurarsi, per quanto possibile, che il minore riceva urgentemente tutte le cure necessarie;

e) spiegare - ove sia il caso - ad entrambi i genitori o ai tutori la procedura di denuncia o segnalazione alle autorità competenti;

f) mettere per iscritto, nel modo più preciso possibile, tutti i dati - nome, indirizzo, numero telefonico e il resoconto di quanto è stato detto dal minore -, mantenendo per quanto possibile le parole da lui pronunciate;

g) informare immediatamente le Commissioni o gli incaricati per la tutela dei minori del luogo ove si siano verificati presuntivamente gli abusi. In mancanza di questi, i delegati dell'Opera in zona

¹⁰ Comma aggiunto con disposizione della Presidente in data 1 giugno 2020.

¹¹ Secondo la definizione dell'OMS, per *Abusi sessuali* si intende "Il coinvolgimento di un minore in atti sessuali, con o senza contatto fisico, a cui non può liberamente consentire in ragione dell'età o della preminenza dell'abusante, lo sfruttamento sessuale di un bambino o adolescente, la prostituzione infantile e la pedopornografia".

¹² Lo *Stalking* o *Sindrome del molestatore assillante* è l'insieme di atti persecutori, ossessivi e reiterati nei confronti di una persona, che si esprimono sotto forma di molestie, messaggi e telefonate ripetute, spionaggio, atti lesivi continuati, ecc. Questa situazione crea una relazione forzata e controllata tra il persecutore e la vittima, generando così in quest'ultima uno stato di vulnerabilità, ansia e paura che condizionano la sua vita quotidiana.

¹³ Per le modalità di ascolto del minore vedi All. C.

provvederanno a nominare con urgenza due incaricati per la gestione del caso.

43 - Se chi riceve la confidenza è, a sua volta, un minore, lo stesso informerà al più presto dell'accaduto l'assistente, se presente, o un adulto di sua fiducia, così che si possa procedere con sollecitudine secondo quanto stabilito nel presente documento.

Compiti affidati alle Commissioni o agli Incaricati per la Tutela dei Minori, adempimenti e indagine preliminare

44 - Le Commissioni o gli incaricati, ricevuta la segnalazione, sono tenuti ad accertare, per quanto possibile, che il minore riceva urgentemente tutte le cure necessarie, nonché ad informare immediatamente i delegati dell'Opera in Zona o di zonetta e la CO.BE.TU., nonché il Copresidente.

45 - Dal momento in cui ricevono la segnalazione, le Commissioni o gli incaricati, salvo i casi di competenza della CO.BE.TU., hanno il compito di gestire il caso; pertanto ogni richiesta o informazione riguardante la segnalazione in questione, ricevuta da chiunque, deve essere immediatamente loro inviata. Ogni informazione deve essere trattata con la massima riservatezza.

46 - Nell'ipotesi di segnalazione che riguardi i membri del Consiglio Generale dell'Opera di Maria, nonché i focolarini e le focolarine, a vita comune o sposati, anche durante tutto il periodo di formazione, il coordinamento e la gestione del caso spetterà alla CO.BE.TU, in virtù dello specifico mandato conferito dalla Presidente a quest'ultima¹⁴.

47 - In tal caso, tutte le segnalazioni dovranno essere indirizzate al Copresidente, che le invierà alla CO.BE.TU con richiesta di avviare il procedimento interno, o direttamente alla CO.BE.TU¹⁵.

48 - Nel caso in cui il presunto autore dell'abuso sia un chierico, un/a religioso/a, un diacono o una consacrata, sarà il Copresidente o il delegato dell'Opera in zona o il responsabile della Cittadella (in caso di abuso commesso in una Cittadella) ad avvisare il vescovo nella cui diocesi è incardinato il sacerdote o il Moderatore supremo dell'Istituto di appartenenza del religioso/a accusato/a.

49 - In tal caso, non sarà avviata alcuna indagine preliminare, che compete all'Ordinario del luogo secondo le norme di diritto canonico.

50 - Tutti i soggetti di cui sopra saranno tenuti alla stretta riservatezza rispetto a quanto comunicato loro dalle Commissioni o dagli incaricati zonali o di zonetta.

51 - Occorre evitare di dar seguito a informazioni palesemente pretestuose, ovvero diffamatorie; per questo le Commissioni o gli incaricati cureranno di tutelare al meglio la riservatezza di tutte le persone coinvolte.

52 - Salva l'ipotesi di manifesta infondatezza dei fatti segnalati, le Commissioni avvieranno il procedimento interno secondo le norme, per quanto applicabili, previste per i casi di segnalazione nei confronti di membri del Consiglio generale dell'Opera e focolarini/e (cfr. *infra* ALL. A; Linee Guida), avendo cura di tenere sempre vivo il rapporto con i genitori del minore o con chi ne abbia la potestà, salvo i casi in cui emergano situazioni di disagio familiare o in cui il pregiudizio per l'integrità del minore sia riconducibile all'ambiente familiare.

¹⁴ Comma modificato con disposizione della Presidente in data 1 giugno 2020. Il precedente comma recitava: "*Nella ipotesi di segnalazione che riguardi i membri del Consiglio Generale dell'Opera di Maria, nonché i focolarini e le focolarine a vita comune con voti, i focolarini e le focolarine coniugati con promesse, il coordinamento e la gestione del caso spetterà alla CO.BE.TU. in virtù dello specifico mandato conferito dalla Presidente a quest'ultima*".

¹⁵ Comma modificato con disposizione della Presidente in data 1 giugno 2020. Il precedente comma recitava: "*In tal caso, tutte le segnalazioni dovranno essere indirizzate al Copresidente che le invierà alla CO.BE.TU. con richiesta di avviare il procedimento interno*".

Procedura di comunicazione alle Autorità competenti

53 - Il Movimento dei Focolari, in ordine all'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, si atterrà alla legislazione penale di ogni paese o nazione ed alle direttive della conferenza episcopale del luogo. Pertanto, in presenza di tale obbligo, i responsabili della Cittadella, della zona o della zonetta in cui si sono verificati gli abusi, al termine del procedimento interno svolto dalla CO.BE.TU. o dalle commissioni di zona o zonetta, in caso di accertata veridicità dei fatti oggetto di segnalazione, inoltreranno un esposto all'autorità giudiziaria competente contenente un dettagliato resoconto di quanto accertato, garantendo la più stretta collaborazione con essa e trasmettendo tutte le informazioni in loro possesso.

54 - Solo nel caso di motivato dissenso, manifestato per iscritto, dei genitori del minore, per la maggior tutela del minore medesimo, si eviterà ogni comunicazione all'autorità giudiziaria. In tal caso, acquisita una dichiarazione scritta del dissenso di cui sopra, non si procederà oltre e sarà conservata nell'archivio riservato la documentazione idonea attestante, ove risultasse necessario, l'attività svolta e i motivi della decisione. Là dove la legislazione penale del paese o nazione in cui si sono verificati gli abusi preveda l'obbligo giuridico di denuncia, l'esposto alle autorità giudiziarie sarà inviato in ogni caso.

55 - Indipendentemente da qualsiasi obbligo di denuncia, il Movimento dei Focolari incoraggerà le vittime, se già maggiorenni, o i genitori/tutori delle stesse, ad inoltrare direttamente la denuncia all'autorità giudiziaria, accompagnandole e garantendo la propria vicinanza alle stesse.

56 - Qualora dal procedimento interno siano emerse situazioni di abuso nell'ambito della famiglia, per la maggior tutela del minore, sarà necessario comunque l'esposto alle autorità competenti.

57 - Rimane sempre valida la facoltà di ciascun membro del Movimento dei Focolari di presentare, in via autonoma, la denuncia o la segnalazione presso l'autorità giudiziaria competente.

ALLEGATO I

Procedure interne all'Opera di Maria

Prassi interna nelle sezioni e nelle branche dell'Opera di Maria

58 - Le procedure stabilite nell'Opera di Maria, quando vi è notizia verosimile di presunti abusi sessuali, violenza, maltrattamento o di atti di bullismo nei confronti di minori a carico di suoi membri, sono necessariamente diverse tenuto conto della varietà e internazionalità delle persone che la compongono (cf. artt. 129-140 degli Statuti Generali) e delle conseguenti condizioni giuridiche, derivanti dalla legislazione canonica, dagli Statuti generali e dai Regolamenti.

59 - Infatti, nelle sezioni e nelle branche di cui si compone l'Opera, alcuni appartenenti hanno ricevuto l'ordine sacro e lo "statuto giuridico di chierico", altri professano voti ed hanno lo "statuto giuridico di religiosi", altri hanno "statuto giuridico di laici" con voti o promesse o impegni spirituali.

60 - I membri dell'Opera di Maria ordinati sacerdoti possono appartenere alla sezione dei focolarini, alla branca dei presbiteri e dei diaconi permanenti diocesani focolarini, alla branca dei presbiteri, dei diaconi permanenti diocesani volontari, alla branca dei gen's o alla branca dei religiosi.

A) Procedura prevista per i chierici, i diaconi, i religiosi e le consacrate¹⁶

61 - Anche per la normativa penale canonica, oltre che per quella civile, l'abuso sessuale su minore compiuto da un chierico è considerato delitto.

62 - Qualora giunga una fondata segnalazione di presunti abusi sessuali, violenze o maltrattamenti nei confronti di minori ad opera di un chierico appartenente alla sezione dei focolarini o alle branche dei presbiteri focolarini o dei presbiteri volontari, nonché ad opera di diaconi permanenti diocesani, sia focolarini che volontari, il Copresidente dell'Opera di Maria avvertirà il Vescovo della diocesi dove è incardinato il chierico o il diacono accusato e il vescovo seguirà la procedura prevista dal diritto canonico.

63 - Nel caso in cui ad essere accusato sia un chierico, un religioso non chierico della branca dei religiosi o una consacrata della branca delle consacrate, il delegato dell'Opera in zona o il Copresidente, qualora il religioso o la consacrata fosse a completo servizio del Centro del Movimento, avvertirà il Moderatore supremo dell'Istituto di vita consacrata o della Società di vita apostolica di appartenenza per l'applicazione della procedura penale prevista dalla legge¹⁷ per i membri di Istituti di vita consacrata o Società di vita apostolica.

64 - Il/La diretto/a responsabile della persona accusata, in attesa delle indagini da parte delle autorità ecclesiastiche e statali, dovrà rimuovere la stessa da eventuali incarichi in cui sia a contatto con i minori, direttamente o indirettamente, e affidarle un incarico diverso che non comporti rischi.

65 - Il/La responsabile, inoltre, incoraggerà autorevolmente la persona accusata ad accettare una valutazione psicologica o anche medico-legale.

66 - Nei casi comprovati di abusi sessuali nei confronti di minori, una sua eventuale elezione a ruoli di responsabilità non potrà essere confermata.

In base all'esito del processo canonico, sarà avviato il procedimento interno nei confronti dell'incolpato/a secondo le procedure previste nei regolamenti della sezione o della branca di appartenenza vigenti al momento della segnalazione.

¹⁶ Con i termini 'religiosi' e 'consacrate' ci si riferisce ai membri degli Istituti di vita consacrata, delle Società di vita apostolica e delle nuove forme di vita consacrata (cf. Can. 605 del CIC).

¹⁷ Can. 1395 §2 del CIC che rimanda al can. 695 §1.

B) Procedura prevista per i membri laici

Per i membri del Consiglio Generale, i focolarini e le focolarine

67 – Qualora giunga alla Presidente o al Copresidente una segnalazione che un membro del Consiglio Generale o un focolarino o una focolarina, a vita comune o sposato/a, anche durante tutto il periodo di formazione, siano presunti autori di abusi nei confronti di minori, questi invieranno immediatamente alla CO.BE.TU, e comunque entro dieci giorni, una richiesta scritta di avvio dell'indagine interna secondo le disposizioni contenute nelle presenti Linee Guida, il cui scopo sarà di verificare la fondatezza o meno dei fatti contenuti nella segnalazione¹⁸.

68 – Nel caso in cui la segnalazione giunga direttamente alla CO.BE.TU, quest'ultima darà immediata comunicazione alla Presidente ed al Copresidente, nonché alla Sezione di appartenenza e al responsabile di zona della persona accusata, ovvero al Centro Internazionale della branca di appartenenza dello stesso¹⁹.

69 - In questa fase può essere necessario e doveroso assumere provvedimenti cautelari sia per tutelare il corretto e libero svolgimento dell'indagine sia e soprattutto per evitare il ripetersi degli abusi e per prevenire gli scandali.

70 - Per questo, il/la responsabile della persona accusata, in attesa degli esiti dell'indagine preliminare, vieterà immediatamente alla stessa di avere ogni tipo di contatto con minori, in modo che non svolga alcuna attività che possa comportare rischi.

71 - Nel comunicare il provvedimento cautelare, il/la responsabile, sempre per le sopra specificate finalità, eviterà di far riferimento al contenuto della segnalazione, all'autore della stessa ed al nome degli altri soggetti coinvolti, limitandosi a riferire che il provvedimento è giustificato da una segnalazione "*attinente alla tutela dei minori*".

Indagine preliminare e procedimento interno

72 – Il coordinatore della CO.BE.TU., ricevuta la segnalazione, incaricherà, con atto scritto, due persone, un uomo e una donna, da individuarsi preferibilmente tra i componenti della CO.BE.TU. o tra quelli della commissione della zona in cui è stato commesso il presunto abuso²⁰.

73 - All'inizio dell'indagine preliminare i due incaricati stabiliranno quali persone debbano essere sentite nel corso dell'indagine e valuteranno caso per caso che cosa sia necessario perché siano raggiunti gli scopi della medesima.

74 - In questa fase si deve ritenere necessario che sia sentita la *presunta vittima*, (qualora sia ancora minorenne solo eccezionalmente e con l'ausilio di uno psicologo), per circoscrivere i fatti di cui ci si deve occupare, nonché che siano sentiti *eventuali testimoni da essa indicati* (soprattutto per verificare che le accuse abbiano un fondamento).

75 - Nei casi in cui i fatti risultino di per sé evidenti e certi, invece, si procederà direttamente alla fase successiva²¹.

76 - Alla fine dell'indagine preliminare, il presunto autore dell'abuso dovrà essere convocato con un preavviso di almeno dieci giorni ed essere informato delle accuse a suo carico, affinché possa

¹⁸ Comma modificato con approvazione della Presidente in data 1 giugno 2020. Il precedente comma recitava: "*Qualora giunga una segnalazione che un membro del Consiglio Generale o un focolarino o una focolarina, a vita comune o sposato, siano presunti autori di abusi nei confronti di minori, il Copresidente invierà immediatamente alla CO.BE.TU, e comunque entro dieci giorni, la richiesta scritta di avvio dell'indagine preliminare secondo le disposizioni contenute nelle presenti Linee Guida, il cui scopo sarà di verificare la fondatezza o meno dei fatti contenuti nella segnalazione.*"

¹⁹ Comma aggiunto con approvazione della Presidente in data 1 giugno 2020.

²⁰ Comma modificato con disposizione della Presidente in data 1 giugno 2020. Il precedente comma recitava: "*La CO.BE.TU., ricevuta la richiesta e la documentazione dal Copresidente, incaricherà, con atto scritto, due persone, un uomo e una donna, da individuarsi preferibilmente tra i suoi componenti o tra quelli della commissione della zona in cui è stato commesso il presunto abuso*".

²¹Questo può avvenire, per esempio, qualora la vittima abbia presentato una segnalazione scritta dettagliata o abbia allegato una sua denuncia all'autorità giudiziaria.

indicare elementi a propria discolpa, assistito, se lo desidera, da un difensore di sua fiducia. Non potrà assumere la veste di difensore un membro interno della stessa sezione o branca di appartenenza o di quella corrispondente maschile o femminile, sia della persona accusata che della presunta vittima²².

77 - Si dovrà provvedere che la persona accusata e il suo difensore prendano visione degli atti, al fine di predisporre una eventuale memoria difensiva.

78 - In caso di grave ed oggettivo impedimento, fatta salva la possibilità di depositare memorie scritte, il presunto autore dell'abuso può richiedere che l'audizione a sua difesa sia differita, per una sola volta, con proroga del termine per la conclusione dell'indagine preliminare in misura corrispondente.

79 - Se ritenute rilevanti ai fini della decisione, saranno ammesse le prove a discarico indicate dalla persona accusata, nonché quelle ulteriori disposte di ufficio.

80 - L'acquisizione delle prove ammesse si svolgerà nel contraddittorio delle parti (parte lesa e persona accusata) con l'assistenza dei loro difensori, se nominati.

81 - L'indagine preliminare dovrà espletarsi entro gg. 90 dalla ricezione della documentazione da parte dei due incaricati; prima della scadenza di detto termine, ricorrendone giustificati motivi, gli stessi potranno richiedere alla CO.BE.TU. la concessione di una proroga per un termine massimo di gg. 60.

82 - Al termine dell'indagine preliminare, chi l'ha condotta dovrà trasmettere gli atti alla CO.BE.TU., accompagnandoli con una propria *Relazione* che illustri gli atti istruttori compiuti, le scelte fatte a riguardo e le risultanze acquisite.

83 - La CO.BE.TU., ricevuta la *Relazione*, a seconda dell'esito dell'attività svolta nell'indagine preliminare, entro gg. 60 formulerà un *Parere motivato* in ordine alla decisione da adottarsi nei confronti della persona accusata.

84 - Pertanto la CO.BE.TU. adotterà, in via alternativa, i seguenti provvedimenti:

a) qualora si sia potuta escludere la veridicità dei fatti segnalati o gli elementi acquisiti siano insufficienti, proporrà l'archiviazione del caso;

b) qualora l'indagato abbia ammesso la propria colpevolezza o la segnalazione sia risultata comunque fondata, formulerà un parere scritto con la proposta del provvedimento disciplinare da comminare all'accusato.

85 - In via eccezionale, laddove dovesse ravvisare la necessità di una integrazione probatoria, la stessa dovrà espletarsi, in contraddittorio delle parti, entro gg. 30 dalla richiesta.

86 - Il parere della CO.BE.TU. sarà immediatamente comunicato alla sezione o branca di appartenenza della persona accusata, alla Presidente ed al Copresidente dell'Opera di Maria, nonché agli incaricati del procedimento, se membri esterni alla CO.BE.TU. medesima.

87 - Il/la responsabile centrale della sezione con il suo Consiglio, preso atto del *Parere motivato* della CO.BE.TU., adotterà immediatamente, e comunque non oltre gg. 30, la decisione finale a norma dei rispettivi Regolamenti. Il provvedimento adottato, a cura della Sezione o branca a cui appartiene la persona accusata, dovrà essere immediatamente, e comunque non oltre gg. 10 dalla sua adozione, comunicato contestualmente alla CO.BE.TU., alla persona accusata e al suo difensore, nonché all'attuale responsabile di zona della persona accusata²³.

88 - Nella comunicazione alla persona accusata dovranno essere indicati i termini e le modalità

²² Comma modificato con disposizione della Presidente in data 1 giugno 2020. Il precedente comma recitava: “*Alla fine dell'indagine preliminare, il presunto autore dell'abuso dovrà essere convocato, con un preavviso di almeno dieci giorni, ed essere informato delle accuse a suo carico, affinché possa indicare elementi a propria discolpa, assistito se lo desidera, da un difensore di sua fiducia*”.

²³ Comma modificato con disposizione della Presidente in data 1 giugno 2020. Il precedente comma recitava: “*Il/la responsabile centrale della sezione con il suo Consiglio, preso atto del Parere motivato della CO.BE.TU., adotterà immediatamente, e comunque non oltre gg. 30, la decisione finale a norma dei rispettivi Regolamenti. Il provvedimento adottato, a cura della Sezione o branca, dovrà essere immediatamente, e comunque non oltre gg. 10 dalla sua adozione, comunicato contestualmente alla CO.BE.TU., alla persona accusata e al suo difensore*”.

di ricorso previsti nei punti di cui ai nn. 92 e segg²⁴.

89 - La CO.BE.TU. darà immediata notizia ai responsabili della Cittadella o della zona o zonetta nella quale si è verificato l'abuso, affinché, ricorrendone i presupposti, provvedano, senza indugio, a formalizzare la denuncia presso l'autorità giudiziaria.

90 - Successivamente, accertata l'avvenuta comunicazione del provvedimento ai soggetti di cui sopra, sempre a cura della CO.BE.TU., sarà data notizia alla vittima o, se ancora minore, ai suoi genitori o tutori.

91 - La violazione dei termini e delle disposizioni previste per il procedimento interno, fatta salva l'eventuale responsabilità dei soggetti cui essa sia imputabile, non determina la decadenza dello stesso né l'invalidità della sanzione irrogata, purché non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa della persona accusata.

Ricorso

92 - Contro la decisione finale è ammesso ricorso entro il termine di 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento²⁵.

93 - La domanda di revoca o di modifica va rivolta in prima istanza alla Presidente. Il ricorso determina automaticamente l'effetto di sospensione della sanzione. La Presidente decide entro 30 giorni dal ricorso.

94 - Se la risposta è negativa o considerata insoddisfacente, nonostante la Presidente abbia corretto la decisione o non abbia provveduto, è ammesso il ricorso gerarchico presso il *Pontificio Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita*, entro il termine di 30 giorni a decorrere dalla conoscenza del nuovo provvedimento o dal 30°-giorno in caso di omessa decisione²⁶.

95 - Se l'esito dell'iniziativa rimane dello stesso tono rispetto alla decisione iniziale, ossia non soddisfacente per il ricorrente, per quest'ultimo è possibile il ricorso amministrativo al Tribunale della Segnatura Apostolica.

Prassi da seguire in caso di indagini e procedimenti penali da parte dell'autorità giudiziaria

96 - Durante le indagini penali occorre avere la massima prudenza e valutare con l'autorità inquirente l'opportunità di eventuali azioni; in questa fase i responsabili del Movimento dei Focolari eviteranno di avviare una formale indagine interna (a meno che le circostanze concrete non la facciano ritenere indispensabile), anche per evitare possibili incroci e sovrapposizioni con l'autorità giudiziaria. Ciò vale a maggior ragione se, grazie all'atteggiamento collaborativo dell'indagato, sono ridotte al minimo le possibilità di un ripetersi di eventuali abusi.

97 - Dell'atteggiamento collaborativo fa parte anche la disponibilità dell'indagato a lasciare, almeno temporaneamente, ogni incarico affidato e ad evitare la partecipazione a pubbliche manifestazioni e convegni promossi nell'ambito del Movimento dei Focolari.

98 - Occorre essere cauti nell'assumere *pronunciamenti pubblici* ed è auspicabile la nomina di un portavoce del Movimento dei Focolari, in caso di necessità.

99 - Ove necessario, si aiuterà l'indagato a trovare un *legale di fiducia*, fermo restando il principio che la responsabilità penale è personale.

²⁴ Comma aggiunto con disposizione della Presidente in data 1 giugno 2020.

²⁵ Comma modificato con disposizione della Presidente in data 1 giugno 2020. Il precedente comma recitava: "Contro la decisione finale è ammesso ricorso entro il termine di 15 giorni dalla conoscenza del provvedimento".

²⁶ Comma modificato con disposizione della Presidente in data 1 giugno 2020. Il precedente comma recitava: "Se la risposta è negativa o considerata insoddisfacente, nonostante la Presidente abbia corretto la decisione o non abbia provveduto, è ammesso ricorso gerarchico presso il Dicastero per i laici, la famiglia e la vita, competente della Sede Apostolica, entro il termine di 15 giorni a decorrere dalla conoscenza del nuovo provvedimento o dal 30°mo giorno in caso di omessa decisione".

100 – In caso di contemporanea pendenza del procedimento penale e del procedimento interno, la CO.BE.TU. può sospendere il secondo fino al termine di quello penale pendente. In tal caso, il procedimento interno sospeso può essere riattivato entro 120 giorni dalla conoscenza di un provvedimento giurisdizionale anche non definitivo²⁷.

Riapertura del procedimento già definito e revisione della decisione precedentemente adottata²⁸

101 - Se il procedimento interno, non sospeso, si conclude con l'irrogazione di una sanzione e, successivamente, il procedimento penale viene definito con una sentenza irrevocabile di assoluzione, la Presidente, su richiesta della parte, riaprirà il procedimento interno per modificare o confermare la sua decisione in relazione all'esito del giudizio penale. La richiesta dovrà essere presentata entro 120 giorni²⁹ dall'irrevocabilità della pronuncia penale.

102 - Se il procedimento interno si conclude con l'archiviazione ed il processo penale con una sentenza irrevocabile di condanna, la Presidente richiede la riapertura del procedimento interno per adeguare le determinazioni conclusive all'esito del giudizio penale. Il procedimento interno è riaperto, altresì, se dalla sentenza irrevocabile di condanna risulta che il fatto comporta una sanzione minore di quella che è stata applicata.

103 - Nei casi di cui sopra, il procedimento interno è, rispettivamente, riaperto, mediante rinnovo della contestazione dell'addebito, entro 120 giorni dalla conoscenza dei nuovi elementi probatori o dal ricevimento dell'istanza di riapertura. Il procedimento si svolge con integrale nuova decorrenza dei termini ivi previsti per la conclusione dello stesso.

104 - Il sopraggiungere di fatti nuovi e rilevanti, non conosciuti al momento della decisione, dà diritto alle parti interessate di inoltrare alla Presidente, in qualsiasi momento, la richiesta di riapertura del procedimento interno nei termini e modi di cui ai punti precedenti, con istanza di revisione della decisione precedentemente adottata. La decisione sarà presa dalla Presidente, previa istruttoria, se ritenuta necessaria, e parere di persona competente e di sua fiducia.

Per gli altri membri laici

105 - Le norme e la procedura previste per i casi di segnalazione riguardante i membri del Consiglio Generale nonché i focolarini e le focolarine saranno adottate, con i dovuti adattamenti e per quanto applicabili, dalle Commissioni zonali o di zonetta per la Tutela dei Minori, per i casi di loro competenza riguardanti gli altri membri laici dell'Opera di Maria (volontari, gen 2, gen's, membri del settore giovanile della branca dei religiosi/delle consacrate, appartenenti ai movimenti ad ampio raggio, aderenti e simpatizzanti).

106 - Le Commissioni zonali o di zonetta informeranno senza indugio e costantemente la CO.BE.TU. dell'esito delle varie fasi del procedimento e si atterranno alle indicazioni di quest'ultima.

107 - In caso di divergenza e di dissenso da dette indicazioni, le Commissioni zonali o di zonetta si cureranno di comunicarne le motivazioni.

²⁷ Comma modificato con disposizione della Presidente in data 1 giugno 2020. Il precedente comma recitava: "Nei casi di particolare complessità dell'accertamento dei fatti oggetto di segnalazione e quando all'esito dell'indagine interna non siano emersi elementi sufficienti a motivare l'irrogazione della sanzione, la CO.BE.TU. può sospendere il procedimento interno fino al termine di quello penale pendente. In tal caso il procedimento interno sospeso può essere riattivato, qualora si acquisiscano ulteriori elementi sufficienti per concludere il procedimento, anche sulla base di un provvedimento giurisdizionale non definitivo".

²⁸ Titolo aggiunto con disposizione della Presidente in data 1 giugno 2020.

²⁹ Comma modificato con disposizione della Presidente in data 1 giugno 2020. Il precedente comma recitava: "La richiesta dovrà essere presentata entro sessanta giorni dall'irrevocabilità della pronuncia penale."

108 - In caso di inconciliabile e perdurante contrasto, la CO.BE.TU. avocherà a sé la gestione del caso, adottando i necessari provvedimenti al fine di completare la procedura interna.

109 - Tanto avverrà anche in caso di gravi irregolarità commesse dalle Commissioni zonali o di zonetta per la tutela dei minori nella conduzione dei casi sottoposti alla loro attenzione.

Per i minori che partecipano alle attività del Movimento

110 - Il Movimento dei Focolari – richiamando gli impegni assunti in conformità con la parte introduttiva delle presenti Linee Guida – diffonde tra i minori che partecipano alle attività del Movimento la cultura del rispetto e della stima dell'altro.

111 - Per questo, si impegna a sviluppare una progettualità volta alla prevenzione ed al contrasto di ogni forma di abuso tra minori, secondo una prospettiva di intervento educativo e mai punitivo.

112 - Qualora giunga segnalazione che un minore si sia reso autore di presunti abusi sessuali, violenze, maltrattamenti o atti di bullismo nei confronti di altro minore, in conformità alle leggi vigenti nel Paese dove si trova, in attesa del procedimento interno, si provvederà, mediante comunicazione ai genitori, a sospendere il minore presunto autore della condotta illecita da ogni incarico e da ogni attività che possano comportare rischi per i suoi coetanei.

113 - L'accertata responsabilità del minore è condizione di incompatibilità con i requisiti richiesti per partecipare alla vita ed alle attività del Movimento in cui è prevista la presenza di minori.

114 - Ove le condizioni lo consentano, in collaborazione con la famiglia, si aiuterà il minore ad avviare un percorso di consapevolezza della gravità degli atti compiuti che gli consenta di poter partecipare nuovamente alle attività.

115 - Qualora nel corso di una manifestazione (congresso, campo estivo, workshop, mariapoli...) un minore si dovesse rendere responsabile di comportamenti contrari ai principi contenuti nella presenti Linee Guida e, comunque, non di tale gravità da ritenere necessario l'avvio del procedimento interno, nell'immediatezza dei fatti, i responsabili della manifestazione, in un dialogo aperto e sincero con il minore, cercheranno di far luce su quanto accaduto ed aiuteranno il minore medesimo ad avere consapevolezza dei propri comportamenti, invitandolo ad assumersi le proprie responsabilità. Di quanto accaduto dovrà essere data immediata notizia ai genitori del minore.

116 – Se, nonostante il tentativo di cui sopra, l'atteggiamento del minore dovesse ripetersi ulteriormente, sarà valutata la sussistenza o meno dei presupposti per l'avvio del procedimento interno secondo le norme contenute nelle presenti Linee Guida.

Garanzie

117 - Durante il procedimento interno si dovrà assicurare alla persona accusata l'esercizio del diritto di difesa.

118 - In tale fase, se le condotte in oggetto non risultano notorie, dovrà essere adottata ogni idonea cautela al fine di evitare che quei provvedimenti pongano in pericolo la buona fama della persona accusata. Dei provvedimenti assunti, in particolare, non sarà necessario rendere pubblici i motivi, salvo che ne sussistano valide ragioni.

119 - Rimane valida la facoltà, per tutti coloro che abbiano un interesse concreto ed attuale, di richiedere informazioni circa l'esito del procedimento interno. La valutazione della sussistenza di tale interesse è rimessa alla esclusiva discrezionalità della Commissione competente alla gestione del caso.

120 - In caso di trasferimento del membro interno riconosciuto responsabile ad altro luogo, sarà data comunicazione al suo nuovo responsabile del provvedimento adottato nei suoi confronti.

121 - Le copie di tutti i documenti prodotti ed utilizzati nei procedimenti interni dovranno essere conservate in un archivio riservato presso la CO.BE.TU. e le Commissioni di zona o di zonetta.

MODELLO**ALLEGATO II**

**Carta intestata
Opera di Maria**

Egr. Sig./Gent.ma Sig.ra

CONFERIMENTO DI INCARICO PER LA TUTELA DEI MINORI

Il/la sottoscritto/a _____, nato/a a _____ il _____ e residente a _____ in via _____ tel. _____, delegato/a del Movimento dei Focolari – Opera di Maria - per la zona/zonetta di _____,
- viste le disposizioni contenute nelle Linee Guida del Movimento dei Focolari per la Promozione del Benessere e le Tutela dei Minori;
- verificato che, da informazioni assunte, il/la Sig./Sig.ra _____ nato/a a _____ il _____ e residente a _____ in via _____ tel. _____, di professione _____, possiede i requisiti richiesti per lo svolgimento dei compiti affidati agli “incaricati per la tutela dei minori”;
con la presente

INCARICA

il/la predetto/a a svolgere i compiti e le funzioni affidati all’“Incaricato per la tutela dei minori” per la zona/zonetta di _____.

L’incarico, secondo quanto previsto dalle Linee Guida sopra richiamate, ha la durata di anni tre e, alla scadenza, si rinnoverà automaticamente con la stessa durata (3 anni) in mancanza di revoca da parte del/della delegato/a o dimissioni da parte dell’interessato.

li _____

Firma

Timbro tondo Opera di Maria

ACCETTAZIONE DI INCARICO E DICHIARAZIONE DI IMPEGNO

Il/la sottoscritto/a _____, nato/a a _____ il _____ e residente a _____ in via _____ tel. _____,
-visto l’atto di nomina del _____ con cui il/la Delegato/a del Movimento dei Focolari – Opera di Maria – della zona/zonetta di _____ ha affidato al sottoscritto i compiti e le funzioni di “Incaricato per la Tutela dei Minori”

DICHIARA

- di accettare l’incarico impegnandosi a svolgerlo secondo coscienza, in piena libertà ed autonomia, in cooperazione e stretta collaborazione con i responsabili e gli altri membri della Commissione e secondo quanto previsto dalle “Linee Guida del Movimento dei Focolari per la Promozione del Benessere e le Tutela dei Minori”, di cui dichiara di avere piena conoscenza;

-di non aver subito condanne per delitti contro la moralità pubblica e il buon costume, la morale familiare, la libertà morale e contro la personalità individuale.

Si obbliga a custodire e tenere strettamente riservate tutte le notizie e le informazioni di cui verrà a conoscenza nello svolgimento del proprio incarico;

_____, li _____

Firma

RAPPORTO CON IL MINORE

L'ipotesi che sia il minore, vittima dell'abuso, a riferire l'abuso sessuale o altri atti di violenza è assai rara. Con frequenza l'autore della violenza, attraverso comportamenti violenti verbali e non verbali, sottomette la vittima al suo potere e alla sua manipolazione, prendendo perciò il timone della loro relazione. All'interno di questo complesso rapporto, entrano in gioco una serie di dinamiche e meccanismi di difesa i quali, molto spesso, mettono il minore in condizione di non potersi ribellare o di non sentire il bisogno di denunciare gli abusi o atti di violenza, rimanendo, in un certo senso, fermo in un atteggiamento passivo e silenzioso.

Più probabile è, invece, che si arrivi all'accertamento dell'abuso attraverso il disagio che alcuni comportamenti del minore esprimono, come conseguenza dell'abuso medesimo.

Segnali di disagio

I comportamenti del minore sono assolutamente rilevanti. La casistica evidenzia che non esistono indicatori specifici che permettano di affermare con certezza se il minore è stato vittima di abuso. Ci sono dei segnali che il minore esprime attraverso il suo comportamento, da interpretare con molta attenzione insieme a qualche specialista, il quale può evidenziare che il minore vive una situazione di disagio.

La violenza fisica lascia dei segni visibili nel corpo della vittima; invece, quando si verifica una situazione di abuso, i segni non sono così chiari. In questi ultimi casi spesso si rileva nel minore un cambiamento improvviso nel suo comportamento, manifestando atteggiamenti diversi da quelli abituali. In particolare bisogna prestare attenzione quando il minore:

- è confuso, fa difficoltà a esprimersi con le parole;
- si mostra triste e tende ad isolarsi;
- ha frequenti crisi di rabbia o di pianto;
- è particolarmente aggressivo o iperattivo;
- cambia all'improvviso le sue abitudini, il modo di giocare, di disegnare, ecc.;
- accusa continuamente dolori fisici che non hanno una causa medica (es. mal di testa, mal di pancia, stanchezza);
- ha comportamenti regressivi (es. enuresi, cioè l'emissione involontaria di urina a un'età superiore a 5-6 anni, paure caratteristiche di fasi evolutive precedenti, esagerata dipendenza dall'adulto di riferimento);
- manifesta difficoltà nelle sue funzioni biologiche più ordinarie (es. disturbi del sonno, rifiuto del cibo);
- a scuola è meno concentrato e interessato, con un calo significativo del rendimento scolastico;
- mostra atteggiamenti seduttivi con gli adulti e/o propone ai suoi coetanei giochi con contenuti sessuali inappropriati;
- ha paura di rimanere da solo; ha timore degli adulti (o di qualcuno in particolare);
- manifesta nuove paure.

Questi atteggiamenti, in realtà, sono presenti in tutti i minori, ma diventano un campanello di allarme quando sono **frequenti ed eccessivi**.

Come ascoltare il minore che spontaneamente racconta un atto di violenza

Nel caso in cui un minore, per la particolare confidenza con l'adulto, dovesse riferire di essere stato vittima di abusi, violenze, maltrattamenti o atti di bullismo, occorre un atteggiamento delicato da parte di chi riceve la confidenza. Si deve limitare ad ascoltare ed a raccogliere il racconto spontaneo del minore senza fare domande, cioè ascoltando proprio quello che il minore si sente di raccontare.

Infatti sono da evitare le domande invadenti e inopportune, perché vanno ad incidere negativamente su un vissuto già fortemente pregiudicato. Se fosse necessario dare uno spunto al dialogo con la vittima, è consigliabile riprendere qualche sua frase per incoraggiarlo a continuare il suo racconto spontaneo (es. "dicevi che quel giorno eri a casa...").

Un altro aspetto importante nel colloquio è la gestione delle proprie emozioni. È fondamentale, in questo momento di ascolto, che l'adulto sappia gestire le proprie emozioni, anche quando la situazione ci spaventa per la sua gravità. Il minore, infatti, deve percepire la vicinanza, il non giudizio, il sostegno e la sicurezza da parte dell'adulto che lo ascolta, altrimenti si richiude nella sua sofferenza e potrebbe anche rafforzare il suo senso di colpa o di vergogna. Se si è in questa disposizione, il minore si sentirà libero di esprimersi e avrà anche la possibilità di conoscere un altro modo di rapportarsi con gli adulti.

Non è compito dell'adulto con cui si confida la vittima accertare la veridicità e la validità del suo racconto, né tantomeno elaborare una diagnosi. Bisogna piuttosto offrire uno spazio nel quale il minore si possa esprimere ed essere riconosciuto come vittima: un punto di partenza fondamentale per iniziare un possibile cammino di ricostruzione personale.

Per questo, non è assolutamente consentito registrare il colloquio con il minore né sottoporre il minore ad ulteriori colloqui. Si rimanda su tale aspetto alle procedure previste nelle presenti Linee Guida.

Come ascoltare una vittima maggiorenne che spontaneamente racconta un atto di violenza subito nella sua infanzia e/o adolescenza

La vittima rompe il silenzio spesso molti anni dopo, quando non funzionano più i meccanismi di adattamento alla situazione di abuso e qualche nuova situazione fa tornare a galla il passato. Infatti può succedere che un giovane - o un adulto - ci racconti i fatti di violenza vissuti da minorenne.

I criteri per l'ascolto della vittima minorenne descritti precedentemente sono applicabili anche quando la vittima è maggiorenne: l'ascolto libero e senza domande specifiche, il controllo delle emozioni di chi ascolta la vittima e l'atto di comunicarlo immediatamente all'incaricato della tutela dei minori.